



Bologna, 02 aprile 2026

Prot.n.33/2026

Alla cortese attenzione

**Commissione III – Territorio, Ambiente, Mobilità
Assemblea Legislativa – Regione Emilia-Romagna**

OGGETTO: Progetto di legge INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE. Osservazioni Coldiretti Emilia-Romagna.

Spettabile Commissione III e Loro Componenti,

è premura della scrivente Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna rinnovare alcune considerazioni già anticipate in sede di stesura del testo del progetto di legge e condivise in sede di audizione dello scorso 25 marzo.

Crediamo fortemente come gli impianti a fonti rinnovabili siano fondamentali per la transizione energetica, convertendo risorse naturali in energia pulita, e così per il raggiungimento al 2030 dell'obiettivo di 6.330 Mw di potenza aggiuntiva assegnato alla nostra Regione.

Siamo convinti sostenitori di una transizione energetica che, prioritariamente, privilegi l'installazione di impianti a fonti rinnovabili su tetti di stalle, capannoni agricoli o altri edifici già esistenti, nonché su aree dismesse.

Riteniamo, infatti, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili debbano essere installati nel pieno rispetto della vocazione del territorio, privilegiando soluzioni che non sottraggano suolo agricolo produttivo e che non compromettano le funzioni agricole, ambientali e paesaggistiche, tutelando così il ruolo strategico dell'agricoltura per la sicurezza alimentare e la sostenibilità del Paese. A maggior riguardo in un territorio come quello dell'Emilia-Romagna che, con le sue produzioni, è fondamento della qualità del *Made in Italy* agroalimentare e leva strategica per la competitività del sistema agricolo.



L'Emilia-Romagna, distinguendosi come “*Food Valley*” è, invero, ai vertici europei per numero di prodotti agroalimentari certificati DOP e IGP, detiene primati nazionali nella produzione di albicocche e susine, è culla di rinomate specialità, tra esse, a mero titolo esemplificativo, la Pera dell'Emilia-Romagna IGP, la Pesca e Nettarina di Romagna IGP, la Ciliegia di Vignola IGP, l'Asparago verde di Altedo IGP e l'Aglio di Voghiera DOP, con produzioni di Riso e Grano di elevata qualità e vantando icone globali quali il Parmigiano Reggiano DOP e il Prosciutto di Parma DOP.

Alla luce di quanto sopra e vista la proposta di legge, accogliamo con favore l'inserimento di numerosi suggerimenti e proposte da noi avanzati in precedenza presso gli Assessorati e gli Uffici competenti, pur restando ulteriori spunti di approfondimento che illustreremo e condivideremo più avanti nel dettaglio.

Primi fra altri, la previsione delle percentuali massime di utilizzo della SAU nella misura dello 0,8% dell'intero territorio regionale e nel limite di utilizzo della quota SAU comunale nella misura del 2%.

L'esplicazione nel dettaglio dei principi e obiettivi cui la legge si ispira, bene recepisce la disciplina sulle aree idonee ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al decreto-legge n. 175/2025, come recepito con legge n. 4/2026, mantenendo fermi i vincoli e le tutele stabiliti dalle norme al fine di minimizzare gli impatti (negativi) sul territorio e sul settore agricolo.

Una proposta di legge che recepisce il quadro normativo nazionale, ma che, al contempo, non manca di rafforzare la tutela del comparto agricolo, anche quale espressione di *asset* strategici per l'economia della nostra Regione.

A tale ultimo proposito, come ribadito in sede di audizione, l'articolo 2 *Definizioni*, in aggiunta a quelle statali, declina a fini esegetici e applicativi della norma, le definizioni di colture certificate, produzioni biologiche, produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, dei foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano individuati nel Disciplinare di produzione, nonché, fra altro, della superficie agricola utilizzata. Definizioni che, quanto più chiare e vincolanti, non lasceranno alcun margine di discrezionalità a chi, in nome della produzione di energia, intendesse sacrificare il comparto agricolo, la cui tutela deve rimanere prioritaria e inderogabile, a salvaguardia di aree strategiche per il presidio alimentare, la sicurezza territoriale e l'equilibrio ambientale.

Condividiamo la proposta di legge nella parte in cui introduce una serie di “correttivi” di medio termine che, se correttamente attuati, fungeranno da ulteriore sistema di garanzie per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del testo in esame. Mentre, a chiusura, l'articolo 17 *Clausola valutativa* prevede che i soggetti attuatori monitorino l'applicazione della norma, con la



possibilità di ridefinire tempi, modalità e indicatori, al fine di valutarne i risultati e gli effetti sul territorio e sulla collettività.

Detto ciò, esprimiamo altresì alcune osservazioni puntuali riguardanti il progetto di legge n. 35/2026 in questione.

L'articolato appare ben strutturato e, in termini generali, coerente rispetto al mutato quadro normativo statale di riferimento costituito, innanzitutto, dal decreto legislativo n. 190 del 2024, come novellato per effetto del decreto-legge n. 175/2025.

Ma al fine di tutelare gli interessi del settore agricolo, nel merito, si evidenziano di seguito le principali osservazioni relative a specifici articoli:

- in relazione all'articolo 3 "*Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili*" sarebbe opportuno che i riferimenti ivi contenuti siano estesi, in aggiunta a quanto già previsto, anche ad altre lettere indicate nel comma 4 dell'art. 11-bis del citato decreto legislativo n. 190, a cominciare dalla lettera e) che invita le regioni a qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- all'articolo 4 "*Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola*", considerata la facoltà attribuita alle regioni dalla previsione contenuta nella lettera g), comma 4, del menzionato art. 11-bis, sarebbe utile, relativamente alla metodologia impiegata per la determinazione della SAU massima da destinare alla installazione degli impianti da fonti rinnovabili, prevedere che nel calcolo siano tenute in considerazione anche le aree idonee cosiddette "forti" di cui all'art. 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/2024 cit. qualora ricadano in zona agricola, allo scopo di ridurre ulteriormente il consumo complessivo di SAU;
- sempre con riferimento all'articolo 4, si evidenzia una contraddittorietà nel combinato disposto dei commi 2 e 3 rispetto a quanto statuito relativamente ai limiti massimi. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie previste dallo stesso articolo e il novantesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione, i Comuni vanterebbero una legittimazione *ex lege* a derogare, tramite proprio provvedimento, il limite di utilizzo della SAU comunale, sebbene siano stati raggiunti, come è scritto, sia il limite massimo della SAU a livello regionale (comma 1) che quello relativo alla SAU

comunale (comma 2). Bisognerebbe prevedere in ogni caso la intangibilità del limite dell'0,8 per cento di cui al già menzionato comma 1;

- con riferimento all'articolo 9 "*Impianti fotovoltaici a terra*", si condivide la *ratio* di limitare la dimensione degli impianti in area agricola attraverso l'introduzione dell'obbligo dell'autoconsumo. Tuttavia, si ritiene che le previsioni contenute nel comma 1, lettere b) e c), potrebbero essere suscettibili di vanificare il rispetto del limite dei 350 metri di distanza dagli stabilimenti e dagli impianti industriali, così come previsto dal più volte menzionato art. 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024. In altri termini, le previsioni di cui alle surriferite lettere b) e c), per come sono formulate, sembrano consentire l'installazione di impianti fotovoltaici - pur destinati esclusivamente all'autoconsumo - anche oltre la fascia di rispetto sopra richiamata e di conseguenza, da questo punto di vista, non appaiono coerenti con le esigenze di tutela delle aree agricole, nonché con la normativa statale che sostanzialmente ha confermato, attraverso la recente revisione operata dal decreto legge n. 175/2025, le limitazioni che erano state introdotte dall'abrogato art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 10 "*Impianti agrivoltaici*", al comma 3, con riferimento ai compiti di verifica a carico dei comuni, potrebbe essere utile prevedere la possibilità che, ai fini della verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024 cit., si possa tenere conto dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 503/1999 del quale è titolare il soggetto attuatore dell'intervento.

Alla luce delle considerazioni esposte, le modifiche proposte si configurano come interventi circoscritti, ma comunque idonei a rafforzare la chiarezza e l'efficacia della disciplina, senza incidere sull'impianto complessivo del provvedimento e la loro adozione consentirebbe di prevenire possibili criticità interpretative e applicative.

Si confida pertanto che le presenti osservazioni possano trovare accoglimento nell'ambito del procedimento di approvazione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Marco Allaria Olivieri